



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale dispone, alla lettera b), l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, del Fondo di solidarietà comunale, che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni - di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, prevedendo, alla lettera d), che con il medesimo D.P.C.M. sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del citato Fondo;

VISTO l'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo il quale la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della predetta legge n. 228 del 2012, al netto dell'eventuale quota dell'IMU di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, è stabilita in euro 6.616.513.365 per l'anno 2021, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto del Fondo tra i comuni interessati;

VISTO l'Accordo sui criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2021, sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali il 12 gennaio 2021, ai sensi del comma 451, dell'art. 1 della menzionata legge n. 232 del 2016;

VISTO l'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 2 milioni di euro annui e che le misure di attuazione del medesimo comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di ridurre per i comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nei limiti del predetto incremento, la quota dell'IMU che gli stessi enti hanno l'obbligo di versare per alimentare il Fondo di solidarietà comunale mediante una quota dell'imposta municipale propria;

CONSIDERATO che con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 16 aprile 2020, sono stati stabiliti, per gli anni dal 2020 al 2022, le modalità di individuazione dei comuni beneficiari ed i criteri di riparto dell'incremento di 2 milioni di euro annui previsto dal citato comma 551 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, prevedendo che, per ciascun anno, l'individuazione dei comuni beneficiari venga effettuata tenendo conto del requisito della montanità, sulla base



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

della più recente classificazione statistica disponibile alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento e che il riparto venga eseguito assegnando a ciascun comune totalmente o parzialmente montano un contributo calcolato, entro i limiti dello stanziamento annuale, in misura proporzionale, rispettivamente, al 100% ed al 50% dell'importo che gli stessi hanno l'obbligo di versare per alimentare il citato Fondo;

RITENUTO di dover procedere all'attribuzione delle risorse relative all'anno 2021 sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti nel precitato decreto del 16 aprile 2020;

DECRETA

Articolo unico

(Riparto dell'incremento di 2 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2021)

1. Per l'anno 2021, l'incremento del Fondo di solidarietà comunale previsto dall'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, pari a 2 milioni di euro, è assegnato ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna classificati totalmente o parzialmente montani in esito all'applicazione dell'art. 1 della legge n. 991 del 1952 "Determinazione dei territori montani", disponibile sul Sistema Informativo della Montagna (SIM), quale più recente classificazione statistica disponibile alla data del 1° gennaio 2021, aggiornata con le fusioni intervenute.

2. L'incremento di cui al precedente comma è ripartito tra gli enti assegnatari attribuendo a ciascun comune totalmente o parzialmente montano un contributo calcolato, entro i limiti dello stanziamento annuale, in misura proporzionale, rispettivamente, al 100% ed al 50% della somma che gli stessi hanno l'obbligo di versare per alimentare il citato Fondo, secondo gli importi indicati nell'allegato A che forma parte integrante del provvedimento.

Del presente decreto sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2022

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Franco

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Lamorgese